Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 febbraio 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. **983**.

Istituzione di una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Perugia, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;

Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e la modalità d'esame;

Visto l'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Perugia, è autorizzato ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1972

LEONE

GASPARI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1973
Atti del Governo, registro n. 255, *foglio n.* 75. — VALENTINI

Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottica.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La scuola per ottici, istituita presso l'istituto industriale parificato « Enrico Fermi » di Perugia, ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico dell'ottica, diretto ad una compiuta e razionale preparazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria e della preparazione alla professione sanitaria di ottico, in conformità al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

La scuola ha sede in Perugia, in locali idonei appositamente forniti dall'istituto « Enrico Fermi ».

Art. 3.

La scuola è dotata di autonomia amministrativa.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto delibera sulle nomine del personale della scuola, sulle retribuzioni ad esse spettanti, sull'ordinamento della scuola stessa e sui programmi dettagliati nonchè su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Art. 5.

L'istituto industriale « Enrico Fermi » provvede a fornire alla scuola:

locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede;

materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori;

personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio e custodia;

quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.

Art. 6.

L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratorio, di licenza, sarà stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

A capo dell'istituto professionale è il preside dell'istituto « Fermi ».

A capo della scuola per ottici è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnante di materie tecniche munito di laurea specifica.

Il direttore convoca, quando lo ritenga opportuno gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento ed alla disciplina; redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e la sottopone al preside dell'istituto « Enrico Fermi » il quale ne curerà l'inoltro al Ministero della sanità. Egli inoltre propone al preside tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti più urgenti salvo a riferire al preside dell'istituto.

Art. 8.

La nomina del personale insegnante e tecnico della scuola è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione su proposta del preside dell'istituto.

Art. 9.

I servizi di segreteria vengono svolti dalla segreteria dello istituto « Fermi ».

CAPITOLO II

DELLA AMMISSIONE ALLA SCUOLA

Art. 10.

Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di età non inferiore agli anni 14 muniti della licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente.

Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuto gli studi allo estero, dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana.

In ogni caso l'ammissione al corso è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico nonchè alla disponibilità di posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attività dell'istituto stesso e comunque non superiore a 35 per classe.

Art. 11.

Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

In esse l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

la sua residenza e il suo eventuale recapito agli effetti scolastici;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso del requisito di buona condotta;

la sua cittadinanza;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di essere in possesso del titolo di studio richiesto.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento delle tasse di iscrizione e dei contributi vari.

Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicoattitudinale, l'aspirante al corso dovrà presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato degli studi compiuti;

d) fotografia in duplice copia.

Il certificato di cui alla lettera b) deve essere in data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per la iscrizione.

Art. 12.

Il direttore ha facoltà, in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto di infermità, di proporre al preside l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola.

La decisione del preside è inappellabile.

Art. 13.

Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto promotore potrà rinunciare a tenere i corsi di insegnamento qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a 15.

Questa decisione deve essere comunicata agli iscritti non più tardi del 20 ottobre.

Art. 14.

Gli allievi sono tenuti a versare su appositi c/c postali le tasse e i contributi di cui al precedente art. 6, con le modalità all'uopo stabilite.

La iscrizione ai corsi successivi a quello di ammissione, riservata ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo art. 20, avverrà su domanda dell'allievo. Alla domanda stessa, che dovrà essere compilata in carta legale, dovrà essere allegata la ricevuta dell'effettuato versamento delle tasse di frequenza e di laboratorio.

Art. 15.

E' in facoltà del consiglio di amministrazione dell'istituto erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali del pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilità in questa disciplina, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglie bisognose.

Nei casi previsti dalla legge gli interessati possono fruire inoltre degli esoneri dalle tasse scolastiche.

La documentazione dovrà pervenire alla direzione dell'istituto « Fermi » all'atto della domanda di ammissione ai corsi. Decade dai premi chi si rende immeritevole degli stessi o per cattivo profitto o per non esemplare comportamento ed incorre nelle punizioni di cui all'art. 25.

CAPITOLO III

DELL'INSEGNAMENTO

Art. 16.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche.

L'allievo che risulta essere stato assente a più di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente considerate, non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito per gli istituti professionali di Stato.

Art. 17.

L'anno di attività ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Dall'inizio delle lezioni verrà dato preventivo pubblico avviso con manifesto affisso all'albo dell'istituto, ed eventualmente con altri mezzi di pubblicità ove ciò sia ritenuto opportuno

dal preside dell'istituto medesimo; le lezioni stesse si svolgeranno di norma nel periodo dal 1° ottobre al 15 giugno dello anno successivo secondo il calendario scolastico fissato per l'istituto. Salve variazioni e disposizioni che di anno in anno indicherà il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 18.

La durata normale del corso a formazione integrale sarà di quattro anni. Potrà essere seguito da un quinto anno per il completamento della maturità per l'ammissione agli istituti e facoltà universitarie.

All'insegnamento teorico ed alle esercitazioni pratiche saranno destinate, secondo gli orari stabiliti dalla scuola, le seguenti ore settimanali, per ciascun anno:

a) corso a formazione integrale: 38.

Art. 19.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) religione;
b) cultura generale ed educazione civica;
c) matematica;
d) fisica;
e) disegno tecnico;
f) conversazione tecnica in lingua estera;
g) anatomia, ottica fisiologica e patologia;
h) igiene e legislazione sanitaria;
i) tecnologia, elementi di chimica e laboratorio;
l) tecnologia fotografica e cinematografica (Supplementare);
m) tecnologia del vetro (Supplementare);
n) elementi di pratica commerciale;
o) esercitazioni pratiche;
p) educazione fisica.

Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolari che saranno predisposti dalla scuola, conformemente alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

Capitolo IV

DEGLI ESAMI E DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 20.

Al termine delle lezioni sarà tenuto dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non abbiano riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, verranno promossi alla classe successiva.

Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi saranno ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale.

In caso di numerose e gravi insufficienze, l'allievo verrà respinto in sede di scrutinio; egli potrà frequentare la stessa classe per non più di due anni.

Saranno ammessi agli esami finali, per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria in ottica solo gli allievi che abbiano frequentato il terzo anno del corso e che abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, la media di almeno cinque decimi nelle materie di ogni insegnamento e di almeno sei decimi nella condotta.

Art. 21.

Gli esami finali avranno luogo in un'unica sessione, normalmente nel mese di giugno, seguendo il calendario che sarà predisposto dal Ministero della pubblica istruzione per gli esami negli istituti professionali di Stato.

Essi vertono su tutte le materie di insegnamento e comprendono prove scritte, orali e pratiche. Per l'approvazione l'allievo deve riportare la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Art. 22.

La commissione esaminatrice sarà così costituita:

1) il preside dell'istituto: presidente;
2) il direttore della scuola: membro effettivo;
3) un rappresentante del Ministero della sanità: membro effettivo;
4) un oculista nominato dall'ordine dei medici della provincia di Perugia in qualità di esperto: membro effettivo;
5) un ottico nominato dall'ordine degli ottici della provincia di Perugia, e, in attesa della costituzione dell'ordine stesso, nominato dal medico provinciale di Perugia, in qualità di esperto: membro effettivo; (tale membro potrà essere scelto dal medico provinciale su una rosa di tre nominativi di ottici proposti dalla organizzazione sindacale di competenza);
6) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo;
7) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella veste di commissario governativo con i poteri demandatigli dalle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione stessa, nominato dal Ministero della pubblica istruzione o dal provveditore agli studi di Perugia.

Le indennità per i componenti la commissione esaminatrice saranno corrisposti nelle misure e con le modalità previste dalle norme vigenti per gli istituti professionali di Stato. Il consiglio di amministrazione dell'istituto, in base alle possibilità di cassa potrà erogare gettoni di indennità integrative per i professionisti occupati nell'espletamento degli esami in ore di esercizio professionale.

Art. 23.

La commissione, il giorno stesso della prova pratica, compila i temi in numero pari a quello dei candidati previsti per la prova stessa.

Ogni candidato all'inizio della prova estrarrà a sorte il proprio tema.

La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti, perchè gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti.

Di tutte le operazioni di esame verrà redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.

Art. 24.

In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie.

Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico l'interessato deve versare sul conto corrente postale dell'istituto la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia e deve esibire la bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, nella misura stabilita dal decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, che approva il testo unico delle tasse in materia di concessioni governative e precisamente come stabilito dal titolo XVI, tabella numero progressivo 210 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 maggio 1953).

L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e hanno ottenuto la licenza è trasmesso al prefetto della provincia insieme con un esemplare del verbale di esame, per essere inviato al Ministero della sanità. Copia dell'elenco e del verbale sarà inviata per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi.

Capitolo V

DELLA DISCIPLINA

Art. 25.

Gli allievi che vengano meno ai doveri che hanno verso l'istituto, dimostrando negligenza abituale, scarso profitto nell'insegnamento, assentandosi senza giustificato motivo dalle lezioni o dalle esercitazioni pratiche, ed offendendo in qualsiasi modo la disciplina, l'ordine, il decoro, morale, dentro e fuori l'istituto, sono soggetti alle seguenti punizioni:

a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalle lezioni;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
d) sospensione fino a 15 giorni;
e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;
f) sospensione fino al termine delle lezioni;
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame;
h) espulsione dall'istituto;
i) espulsione da tutti gli istituti della Repubblica.

Il tutto secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia per le scuole statali, in genere, ed in particolare per gli istituti professionali di Stato.

Art. 26.

E' in facoltà del consiglio di amministrazione dell'istituto di istituire, a puro titolo culturale, corsi di specializzazione, ove se ne presentasse la necessità o la opportunità.

E' pure in facoltà dello stesso consiglio di amministrazione di istituire successivamente altri corsi e scuole per il rilascio di licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria per altre specializzazioni sanitarie.

Perugia, addì 1° novembre 1971

Il preside: BACCHIN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
GASPARI

PROFILO PROFESSIONALE E PROVE DI ESAME PER OTTICI

OTTICO

Profilo professionale

L'ottico deve conoscere i metodi oggettivi e soggettivi della misurazione della vista; deve saper determinare le caratteristiche ottiche delle lenti oftalmiche ed individuarne e localizzarne i difetti; deve conoscere l'uso e la manutenzione degli strumenti ottici e dei loro derivati; deve essere capace di assestare nell'armatura lenti oftalmiche in base ai dati di una ricetta medica o da lui stesso rilevati nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge; deve saper aggiustare e ritoccare meccanicamente le lenti a contatto secondo i dati della prescrizione medica.

Durata normale del ciclo di istruzione: anni 3.

PROVE DI ESAME

A) *Prova scritta*:

Relazione culturale riguardante l'attività professionale del qualificato.

B) *Prove pratiche*:

1) Esecuzione della misurazione della vista con metodi oggettivi e soggettivi secondo le attribuzioni e nei limiti professionali delle vigenti norme di legge e confezione razionale dell'occhiale.

Montaggio di lenti astigmatiche su montatura metallica secondo ricetta prescrittiva assegnata.

2) Rilievo delle caratteristiche ottiche di occhiali montati e compilazione della relativa prescrizione.

3) Aggiustaggio e ritocco meccanico di lenti a contatto in base ai dati della prescrizione medica.

Le prove pratiche dovranno essere corredate da una relazione tecnica che illustri i mezzi adottati ed i risultati ottenuti.

C) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare:

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

sufficiente capacità di effettuare nella lingua estera una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedano conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra, della geometria e della trigonometria, secondo i programmi di insegnamento;

di saper interpretare il disegno di strumenti ottici e loro particolari costruttivi;

di conoscere le leggi fondamentali della fisica, dell'ottica fisiologica, dell'ottometria e nozioni di anatomia e patologia oculare, che abbiano attinenza con la sua attività professionale;

di conoscere i procedimenti di fabbricazione delle lenti e delle montature di ogni tipo, i mezzi ed i metodi per il razionale montaggio dell'occhiale, le verifiche ed i collaudi e i principi ottici degli strumenti;

di conoscere gli elementi fondamentali di pratica commerciale relativi alla sua attività professionale; nozioni di igiene e princìpi di legislazione sanitaria e sociale e rapporti contrattuali; lo sviluppo tecnologico ed economico della società moderna.

ORARI E PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO PER LE MATERIE SPECIFICHE PER OTTICI

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO

MATERIE DI INSEGNAMENTO	ORE SETTIMANALI		
	cl. I	cl. II	cl. III
Religione	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica	7	5	3
Matematica	4	2	2
Fisica	—	3	2
Conversazione tecnica in lingua estera	3	2	2
Ottica e laboratorio	2	4	6
Tecnologia, elementi di chimica, laboratorio	2	4	6
Disegno tecnico	2	2	2
Anatomia, ottica fisiologica e patologia	—	4	4
Igiene e legislazione sanitaria	—	—	2
Elementi di pratica commerciale	—	—	2
Esercitazioni pratiche	15	9	4
Educazione fisica	2	2	2
TOTALI	38	38	38

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

I seguenti programmi di insegnamento sono riveduti ed aggiornati alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale, impartite con prot. n. 1446 del 12 marzo 1971 per il coordinamento degli orari e dei programmi del 1° triennio con quelli delle classi IV e V speciali.

PROGRAMMI DELLE MATERIE COMUNI A TUTTE LE QUALIFICHE

RELIGIONE

Poichè nel terzo ciclo della scuola d'obbligo il giovane studente ha seguito lezioni sistematiche sul dogma cattolico compendiato nel Simbolo, sulla morale cristiana riassunta nei Comandamenti di Dio e nei Precetti della Chiesa, sulla vita di grazia ottenuta e sviluppata mediante i sacramenti e l'orazione, si impone ora una conoscenza più approfondita di alcuni punti fondamentali della dottrina cattolica.

Valore perenne del Libro sacro.

La Chiesa depositaria e interprete infallibile della parola divina.

La Tradizione.

Il messaggio di Gesù.

Dignità e immortalità della persona umana.

Vita di grazia e Corpo mistico.

Concetto cristiano del lavoro.

Valore e uso dei beni della terra.

Collaborazione fraterna sul piano familiare, professionale e sociale.

Santificazione nell'ambito dei doveri del proprio stato.

Impegno apostolico per l'affermazione del regno di Dio.

Nello svolgimento del programma si tengano presenti i seguenti criteri:

attraverso una lettura antologica delle pagine più accessibili della Sacra Bibbia, si mettano in evidenza le principali verità dogmatiche;

con lettura dei brani più significativi dei Vangeli, degli Atti e delle Lettere, si introduca alla realtà del Corpo mistico, in cui ogni membro collabora alla formazione del Regno di Dio;

dalle concrete situazioni dell'odierna società organizzata e del mondo economico-sociale si risalga agli scopi ultraterreni della vita, nella restaurazione dell'ordine soprannaturale operata da Nostro Signore Gesù Cristo;

illustrando come con la vita di grazia e con la testimonianza delle opere ogni fedele attua nel mondo il messaggio cristiano di salvezza, nell'ambito della sua vita professionale e sociale, si guidi il giovane ad attingere la santificazione personale nella valorizzazione cristiana del proprio lavoro.

Cultura generale ed educazione civica

L'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica concorre all'elevazione professionale dei giovani col promuovere la loro formazione umana e sociale, in quanto sollecita le attitudini a comprendere le manifestazioni della civiltà passata e soprattutto di quella contemporanea, nell'unità sintetica dei suoi vari fattori, ideali, religiosi, culturali, sociali, economici, militari, interni e internazionali, e in quanto educa ad una ricerca e ad una cultura autonoma, al senso di responsabilità personale, alla consapevolezza della propria funzione sociale.

Considerando inopportuno e didatticamente nocivo tenere distinti e separati l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia, si suggerisce una impostazione didattica globale dell'insegnamento, imperniata su un nucleo fondamentale e finalizzata:

a promuovere il gusto della lettura;

a favorire la capacità e l'interesse ad allargare la propria cultura;

ad effettuare personali ricerche;

a rendersi conto dei termini culturali dello sviluppo tecnologico, professionale, economico-sociale dell'azienda, dell'industria, della società moderna;

ad esprimersi disinvoltamente con la parola parlata e scritta.

Sono da considerare indispensabili sussidi didattici per lo svolgimento del programma un'adeguata biblioteca di classe, un'organica scelta di buone riproduzioni per le arti figurative, l'uso di buoni dischi di musica sinfonica, da camera e operistica, l'uso del cineforum, le esercitazioni scritte.

Il contenuto del programma viene indicato complessivamente; la sua ripartizione in ciascuno degli anni di durata dei corsi è opera dell'insegnante, che ogni anno deve formulare il suo piano didattico.

Il Risorgimento nazionale: figure, fatti, ideali.

I grandi problemi mondiali alla fine dell'800: trasformazioni, sviluppi nel mondo della produzione e del lavoro; il travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni.

Le due guerre mondiali. La Resistenza, la lotta di liberazione, la formazione della Repubblica; ideali e realizzazioni della democrazia.

Istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli - Comunità europea.

Correlazioni dei motivi della storia: politici, geografici, economici, sociali, culturali.

Problemi umani nel lavoro e nell'industria: organizzazioni di lavoratori, questioni sociali. Caratteri dell'azienda moderna.

Aspetti giuridico-istituzionali dei problemi della produzione e del lavoro. La solidarietà nelle sue varie forme.

La civiltà dell'ultimo secolo nelle pagine di poeti e di scrittori, nelle arti, nel teatro, nel cinema, nella musica.

Il programma indicato si riferisce prevalentemente ai primi due anni. Negli anni successivi esso dovrà essere adeguatamente ampliato. Mantenendo all'insegnamento la medesima impostazione didattica, le medesime caratteristiche e le stesse finalità, si spingerà lo sguardo anche verso le epoche storiche precedenti, per svolgerne i grandi motivi che le hanno caratterizzate, in rapporto al loro significato nella formazione della civiltà moderna.

Ad esempio, dell'alto medioevo potrà cogliersi il maturare di una nuova spiritualità e il nuovo modo di concepire il lavoro nel monachesimo occidentale, dell'età feudale potranno vedersi i problemi connessi alla sua economia agricola, del mondo comunale le nuove caratteristiche dei traffici e della produzione nonchè delle attività e delle organizzazioni artigiane, dell'età rinascimentale si potranno mostrare le origini della scienza moderna, le grandi scoperte geografiche e le loro conseguenze, dei secoli successivi le trasformazioni della produzione e del commercio, il delinearsi dello Stato moderno e via dicendo.

Matematica

L'insegnamento della matematica deve mirare a sviluppare gradualmente negli alunni la capacità di astrazione come elemento essenziale di penetrazione logica. Partendo da esempi tratti dalle conoscenze acquisite nella scuola media, da fatti rilevati dalla diretta esperienza degli alunni o da questioni concrete riferite alle altre discipline scientifiche, tecniche e alle esercitazioni pratiche l'insegnante deve promuovere negli alunni le capacità di osservazione, di intuizione, di analisi, di sintesi, guidandoli gradualmente verso questioni e impostazioni astratte.

Per seguire una siffatta impostazione metodologica è indispensabile assicurare un costante e non sporadico coordinamento della matematica con la fisica, le materie tecniche, le esercitazioni pratiche attingendo da esse elementi concreti per lo sviluppo della materia e fornendo alle stesse discipline spunti per applicazioni dello strumento matematico talchè la astrazione talvolta segue l'applicazione e tal'altra la precede, attraverso un processo di osmosi continuo e fecondo.

Classe I (ore 4).

Aritmetica

Approfondimento delle nozioni ed esercizi sui numeri decimali e periodici e loro frazioni generatrici. Rapporti approssimati. Frazioni continue. Cenno sul sistema di numerazione binario e binario decimale. Sistemi di misura non decimali.

Algebra

Operazioni con i numeri relativi. Approfondimento delle nozioni ed esercizi di calcolo letterale: prodotti notevoli, frazioni algebriche, semplici casi di scomposizione di un polinomio in fattori. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado e problemi relativi con riferimento alla fisica, alla tecnologia, alle esercitazioni pratiche.

Geometria

Approfondimento delle nozioni sulle proprietà e gli elementi delle figure piane. Uguaglianza, equivalenza, similitudine delle figure piane. Mutuo comportamento di rette e circonferenze.

Angoli al centro e alla circonferenza.

Misura delle grandezze. Approssimazione ed errori.

Proporzionalità fra grandezze. Aree delle figure geometriche e loro parti e volumi di solidi geometrici e loro parti.

Classe II (ore 4) e classe III (ore 2).

Algebra

Richiami sulle frazioni algebriche. Semplici scomposizioni di polinomi. Cenno sulle potenze ad esponente reale. Calcolo dei radicali e risoluzione di equazione di 2° grado. Potenze ad esponente intero con base 10. Definizione di logaritmo. Operazioni con i logaritmi a base 10 con l'uso delle tavole numeriche. Calcolo di semplici espressioni numeriche mediante logaritmi. Uso del regolo calcolatore. Semplici esempi di monogrammi con riferimento alle applicazioni tecniche (**). Media aritmetica, ponderale e geometrica. Coordinate cartesiane. Tracciamento di diagrammi relativi a fenomeni scientifici e questioni tecniche. Tracciamenti di rette e di coniche in base alla loro equazione. Interpretazione geometrica dei concetti di derivata e di integrale.

Trigonometria

Funzioni circolari ed elementi di trigonometria con applicazioni alla risoluzione dei triangoli rettangoli mediante l'uso dei valori naturali delle funzioni trigonometriche. Diagrammi delle funzioni circolari. Grandezze periodiche in generale e grandezze sinusoidali in particolare. Tracciamenti di curve di grandezze alternative, con particolare riferimento a quelle elettriche, in fase e sfasate.

Fisica

L'insegnamento della fisica, partendo dalle prime intuizioni su fatti e fenomeni osservati nella scuola media deve promuovere negli alunni la capacità di più attente riflessioni, verifiche e misurazioni per giungere a deduzioni secondo procedimenti propri del metodo scientifico. Per raggiungere tale scopo l'insegnamento dovrà avere carattere sperimentale ed essere svolto in costante collegamento con quello della matematica, delle materie professionali e delle esercitazioni pratiche che potranno fornire all'insegnante di fisica spunti interessanti per le sue lezioni. In tal modo sarà anche possibile trattare più ampiamente gli argomenti che hanno strette relazioni con le singole qualifiche e accennando appena o tralasciando addirittura quelli che saranno svolti più compiutamente con le materie professionali. Così, ad esempio, nei settori di qualifica elettrico ed elettronico si tralascerà lo studio della elettrologia che viene svolto compiutamente con l'elettrotecnica e si tratteranno invece gli argomenti previsti dal programma specifico. Poichè l'indirizzo sperimentale dell'insegnamento della fisica presup-

(**) Programma di III classe.

pone che gli alunni svolgano esercitazioni individuali e di gruppo che non è sempre possibile eseguire per carenza di dotazioni sarà opportuno far costruire agli alunni semplici apparecchiature di fisica che hanno generalmente per i giovani allievi alti indici di motivazione.

Classe III (ore 3).

Meccanica dei solidi

Nozioni generali - Materia - Corpi - Fenomeni - Proprietà dei corpi - Movimento e grandezze cinematiche - Studio dei movimenti - Forze e loro rappresentazione - Equilibrio delle forze - Corpo girevole intorno a un asse - Momento di rotazione - Baricentri - Equilibrio di un corpo pesante - Corpo vincolato e reazioni dei vincoli - Macchine semplici - Relazione tra forze e movimenti - Massa - Forza centrifuga - Lavoro prodotto da una forza costante - Potenza - Energia cinetica ed energia potenziale - Trasformazioni dell'energia - Equivalenze - Grandezze fisiche, mezzi e metodi per la loro misurazione, errori.

Meccanica dei fluidi

Statica dei liquidi - Principio di Pascal - Torchio idraulico - Pressione dei liquidi - Vasi comunicanti - Principio di Archimede - Peso specifico e sua determinazione - Capillarità - Aeriformi - Pressione atmosferica - Barometri - Legge di Boyle e Mariotte e di Gay Lussac - Manometri.

Cenni di acustica ed ottica con riferimento alle loro applicazioni nella attività della professione.

Classe IV (ore 2).

Termologia

Calore e temperatura e loro misura - Dilatazione termica - Propagazione del calore - Cambiamento di stato dei corpi - Produzione del calore - Combustibili e loro potere calorifico (cenni) - Calore e lavoro meccanico - Equivalenza.

Elettricità

Elementi di elettrologia - Cariche elettriche - Corpi conduttori, semiconduttori e coibenti - Campo elettrostatico - Induzione elettrostatica - Condensatori - Energia elettrica - Differenza di potenziale - Misura delle cariche e della differenza di potenziale - Corrente elettrica - Circuito elettrico, forza elettromotrice, tensione, intensità della corrente e relative unità di misura - Resistenza elettrica e legge di Ohm - Misura delle resistenze - Energia elettrica, potenza elettrica e loro unità di misura - Inserzione dei voltmetri, degli ampermetri e dei wattmetri - Effetti della corrente elettrica - Magnetismo Cenni sulla produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, e sugli strumenti elettrici di misura.

Nella 2ª classe delle qualifiche dei settori elettrico ed elettronico il programma di elettricità sarà sostituito dal seguente: approfondimento delle nozioni di elettrologia apprese nella classe 1ª con lo studio della elettrotecnica, con particolare riferimento alla costituzione elettronica della materia Gli elettroni nei solidi e nei gas. Gli elettroni e il magnetismo - Nozioni sui tubi elettronici a vuoto ed a gas, sui semiconduttori e sui transistori.

CONVERSAZIONE TECNICA IN LINGUA ESTERA

Lo studio della lingua estera deve mirare principalmente a far acquisire rapidamente agli alunni la capacità di partecipare ad una conversazione in una lingua straniera con particolare riferimento ad argomenti di carattere tecnico relativi alla sezione di qualifica frequentata dai giovani. Nel primo anno l'insegnante curerà in modo particolare la ortoepia facendo apprendere agli allievi dalla sua viva voce suoni, ritmo, intonazione. Sarà molto opportuno ricorrere al costante uso di sussidi audio con modelli di conversazione e di pronuncia. Dall'uso parlato della lingua si dovrà trarre un corredo di vocaboli tali da poter impostare una conversazione.

Nel secondo anno si dovrà in modo particolare curare la conversazione facendo acquisire agli alunni un corredo sufficiente di termini tecnici relativi alla sezione di qualifica.

Eventuali esercitazioni scritte dovranno essere svolte solo dopo che gli alunni avranno acquistata la capacità di intendere la lingua parlata e ad esprimersi con essa.

Classe III (ore 3).

Esercitazioni orali di nomenclatura e di pronuncia. Modelli semplici di conversazione nella lingua estera. Esercizi di lettura su argomenti della vita quotidiana e del lavoro.

Classe IV (ore 2).

Esercitazioni di conversazione tecnica in lingua estera, con particolare riferimento al tipo di qualifica. Esercizi di letture su testi di carattere tecnico.

Nota. — La scelta della lingua estera, quando essa non sia esplicitamente indicata nei quadri orari delle singole qualifiche, è effettuata dal collegio dei professori, che terrà anche conto delle esigenze di collocamento degli allievi.

EDUCAZIONE FISICA

Valgono i programmi fissati dall'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO PER LE MATERIE SPECIFICHE PER OTTICI

OTTICA E LABORATORIO

Classe I (ore 2).

Ottica geometrica

La luce. Sorgenti luminose. Corpi opachi e trasparenti. Superficie di separazione fra due mezzi otticamente diversi. Riflessione e sue leggi. Specchio piano. Specchio diedro e triedro. Specchi sferici, concavi e convessi. Costruzione grafica delle immagini. Relazioni fra le coordinate dei punti coniugati. Specchi non sferici. Rifrazione e sue leggi. Indice di rifrazione. Angolo limite e riflessione totale. Rifrazione attraverso una lastra piano parallela. Rifrazione attraverso i prismi deflettori. Deviazione minima. Dispersione della luce. Spettri di emissione e di assorbimento. Prismi a riflessione totale.

Classe II (ore 4).

Il diottro sferico. Le lenti sottili. Le lenti spesse. Costruzione grafica delle immagini. Relazione fra le coordinate dei punti coniugati. Metodi di misura delle distanze focali e dei poteri diottrici.

Le aberrazioni delle lenti sferiche. Correzione delle aberrazioni. Applicazioni alle lenti oftalmiche. Astigmatismo dei fasci obliqui. Lenti ad immagine puntiforme. Diagramma di Tscherning. Varie forme delle lenti sferiche.

Lenti asferiche. Lenti bifocali. Lenti prismatiche. Lenti astigmatiche. Fotometria. Le grandezze fotometriche e le loro unità.

I fotometri di uso più comune.

Classe III (ore 6).

Ottica ondulatoria

Ipotesi sulla natura della luce. La velocità della luce. Lunghezza d'onda e frequenza. Colore della luce. Temperatura di colore della luce. Interferenza della luce. Applicazioni delle interferenze nel campo dei controlli ottici e delle misure. Diffrazione della luce. Reticolo di diffrazione. Potere risolutivo. Polarizzazione della luce.

Il nicol. Polarimetri e saccarimetri. Tensiometri.

Strumenti ottici e derivati

Microscopio semplice e composto. Cannocchiale galileiano ed astronomico. Apparecchio fotografico. Macchine per proiezione fissa e cinematografica. Strumenti topografici. Strumenti oftalmologici. Strumenti meteorologici.

TECNOLOGIA, ELEMENTI DI CHIMICA, LABORATORIO

Classe I (ore 2).

Tecnologia e laboratorio

Vetro. Origine. Materie prime. Fusione. Crogiuli. Forni. Vari metodi di fabbricazione industriale del vetro. Vetri naturali ed artificiali. Composizioni e caratteristiche dei principali vetri industriali. Vetri ottici e per semeiotica. Classificazione. Difetti. Abrasivi. Tipi. Classificazione e cernita. Impiego e caratteristiche.

Chimica generale

Struttura della materia. Simboli. Formule molecolari. Valenza. Leggi fondamentali. Reazioni ed equazioni chimiche. Nomenclatura chimica.

Classe II (ore 4).

Tecnologia e laboratorio

Lavorazione ottica. Suoi principi e caratteristiche. Fasi di lavorazione. Velocità periferica, frequenza e pressione unitaria optimum. Macchine utensili ed attrezzature. Difetti di lavorazione. Collaudi. Misura del raggio di curvatura di una superficie sferica. Sferometro e frecciometro. Diottrometro. Lenti oftalmiche assosimmetriche. Lenti prismatiche. Lenti astigmatiche. Macchine, utensili ed attrezzature. Lenti oftalmiche in crown, flint e resine acriliche. Caratteristiche ottiche e meccaniche. Lavorazioni speciali. Lenti spianate, lenticolari, bifocali ed asferiche. Macchine e realizzazioni. Trattamenti superficiali per via chimica e fisica. Lenti e vetri protettivi. Vetri colorati. Trasparenza, assorbimento, perdita di luce. Diagrammi relativi.

Montaggio razionale di un occhiale. Distanza interpupillare e sua correzione per vicino. Decentramento per effetto prismatico. Orientamento dell'asse astigmatico. Tolleranza e collaudo. Lenti oftalmiche a contatto. Macchine e realizzazioni.

Chimica inorganica

Idrogeno. Ossigeno.
Cloro. Zolfo. Azoto. Fosforo.
Carbonio. Silicio.
Sodio. Potassio. Calcio. Magnesio.
Alluminio. Rame. Zinco. Stagno. Piombo.
Cromo. Manganese. Ferro. Metalli nobili con i principali composti.

Classe III (ore 6).

Tecnologia e laboratorio

Occhiali telescopici. Caratteristiche. Funzionamento ed uso. Potere risolutivo delle ottiche. Mire e griglie. Potere risolutivo dell'occhio. Ottotipo.

Campo apparente delle lenti oftalmiche, campo reale ed apparente negli strumenti ottici. Variazione dell'effetto delle lenti oftalmiche in funzione della distanza lente-apice corneale. Correzione del potere.

Collaudi in luce polarizzata. Collaudi con il sistema delle ombre portate. Collaudi con il sistema della pupilla esploratrice. Difetti di struttura grossa e fine. Inomogeneità. Tensioni. Planarità e sfericità delle superfici nell'ordine interferenziale. Processi di tempera, per indurimento, delle lenti oftalmiche. Occhiali con filtri polarizzanti. Caratteristiche ed uso.

Tecnologia delle montature per occhiali. Materie prime e metodi di fabbricazione. Materiale fotografico sensibile. Cenni di chimica fotografica.

Chimica organica

Generalità sui composti organici.

Principali composti del carbonio della serie aromatica e della serie alifatica. Combustibili. Materie plastiche. Cenni sulle sostanze colloidali impiegate in fotografia.

DISEGNO TECNICO

Classe I (ore 2).

Problemi di disegno geometrico di particolare interesse per i disegni tecnici. Semplici proiezioni ortogonali. Principali tabelle UNI e progressivo uso delle convenzioni. Norme di quotatura. Rappresentazione quotata di pezzi elementari. Scale dimensionali. Natura delle superfici. Sezioni e rotture e relative convenzioni. Sezioni. Intersezioni e sviluppi di solidi. Cenno sulle proiezioni assonometriche. Schizzi di rilievo dal vero e disegno quotato di semplici pezzi meccanici.

Classe II (ore 2).

Rappresentazione, secondo le norme UNI, di organi di collegamento, giunzioni saldate, ingranaggi cilindrici, filettature, bulloni, viti semplici, vite senza fine e ruote elicoidali, schizzi e disegni quotati di parti meccaniche dei normali strumenti ottici.

Classe III (ore 2).

Disegni di complessivi, ricavo di particolari, letture di disegni in rapporto agli strumenti ottici di uso più comune.

ANATOMIA, OTTICA FISIOLOGICA E PATOLOGIA

Classe II (ore 4).

Anatomia e fisiologia

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso. Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Anatomia macro e microscopica dei vari costituenti del globo oculare. Membrana fibrosa: cornea e sclera. Membrana vascolare: coroide, corpi ciliari, iride. Membrana nervosa: retina. Sistema della accomodazione: cristallino, zonula, muscolo e processi ciliari. Contenuto del globo oculare: umor acqueo ed umor vitreo. Cenni di anatomia delle vie ottiche e loro decorso.

Anatomia macro e microscopica degli annessi oculari.

Orbita e suo contenuto. Palpebre. Congiuntiva.

Cenni sul metabolismo dell'occhio. Pressione intraoculare e sue variazioni. Fisiologia dell'accomodazione e sua ampiezza. Equilibrio muscolare dei globi oculari: l'ortoforia e le eteroforie. Gli strabismi.

Fisiologia della visione monoculare: variazioni morfologiche e biochimiche della retina sotto l'influsso degli stimoli luminosi. Formazione delle immagini. Visione centrale e periferica. Acutezza visiva. Percezione luminosa e percezione cromatica.

Visione binoculare. Sendo stereoscopico.

Classe III (ore 4).

La presbiopia e la sua correzione.

La miopia, suoi gradi e sua correzione.

L'ipermetropia, suoi gradi e sua correzione.

L'afachia: fisiopatologia dell'occhio afachico e sua correzione.

Gli astigmatismi. Astigmatismi semplici, composti e misti.

Astigmatismi secondo regola e contro regola. Correzione degli astigmatismi. Tecniche oftalmometriche. Gli ottotipi. Principi teorici e tecnica costruttiva degli ottotipi. Loro uso corretto. Cassette oculistiche. Loro uso. Foro e fessura stenopeica. Principi teorici e loro uso. Cheratometria e cheratoscopia: i principali strumenti di determinazione.

Determinazioni obiettive della rifrazione: refrattometria, schiascopia con vari metodi. Determinazione subiettiva della rifrazione: metodo di Donders.

Metodi di misurazione e di calcolo delle lenti a contatto.

Patologia generale e oculare

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dall'alimentazione. Nozioni generali sui processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'organo della vista, e sui metodi e mezzi di prevenzione.

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe III (ore 2).

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, aereazioni degli ambienti. Igiene della persona. Educazione sanitaria.

Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della vista e alle precauzioni da adottare nei confronti dei soggetti con malattie infettive contagiose in atto.

Ordinamento sanitario italiano. Cenni alle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sulla assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliari sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe III (ore 2).

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento, fattura. L'impresa individuale e l'impresa collettiva.

Amministrazione del personale: disciplina del rapporto di lavoro; i contributi dovuti all'I.N.P.S., all'I.N.A.M. e all'I.N.A.I.L. Gli assegni familiari.

Concetto di sistema tributario. Imposte dirette: in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette: in particolare, l'imposta generale sulla entrata e l'imposta di bollo.

La contabilità: libro giornale, libro inventari e fascicolo della corrispondenza. Rapporti con i clienti e i fornitori. Scadenziario degli impegni attivi e passivi. Contabilità di magazzino.

Conservazione dei documenti. Costi di lavorazione e spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I (ore 15).

Sgrezzatura di lenti oftalmiche mediante pinze a sgranare secondo le varie forme usate in occhialeria. Molatura delle lenti sgrezzate.

Classe II (ore 9).

Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti assosimmetriche e prismatiche.
Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti astigmatiche.
Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti speciali.
Esercitazioni di esame ottometrico con vari metodi.

Classe III (ore 4).

Lettura, interpretazione ed esecuzione delle ricette oculistiche.
Adattamento dell'occhiale.
Aggiustaggio delle varie parti meccaniche dell'occhiale.
Aggiustaggio e ritocchi meccanici delle lenti a contatto.
Smontaggio, revisione delle parti ottiche e meccaniche.
Montaggio e rettifica di strumenti ottici di vario tipo.
Esercitazioni di gabinetto fotografico.
Esercitazioni di esame ottometrico con vari metodi.

Il preside: BACCHIN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
GASPARI

LEGGE 15 febbraio 1973, n. 9.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *le parole*: compresi quelli processuali, *sono soppresse; le parole*: il 31 dicembre 1973, *sono sostituite con le parole*: il 30 giugno 1974;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 febbraio 1973, n. 10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni alle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione alla introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta di consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4, *dopo il primo comma, è inserito il seguente*:

« E' altresì abolito, a far data dal primo gennaio 1974, il monopolio di vendita dei sali. Entro la detta data si provvederà, con legge, a dettare norme per le conseguenti ristrutturazioni e per la creazione di organismi di gestione a carattere pubblico ».

Nell'allegato F, *nella quarta colonna intitolata* Imposta sul valore aggiunto *le cifre*: 442, 680 e 838, *sono sostituite dalle cifre*: 453, 679 e 849.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1972.

Istituzione, a norma dell'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dei « Registri obbligatori delle varietà ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera:

Visto, in particolare, l'art. 19 della predetta legge il quale prevede la istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge stessa, con il quale è resa obbligatoria la istituzione dei registri di varietà per le patate, le barbabietole della specie « Beta vulgaris L. » da zucchero e da foraggio, nonché per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Sono istituiti, per le patate, per le barbabietole della specie « Beta vulgaris L. » da zucchero e da foraggio, per le specie foraggere, per i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varietà delle specie e generi indicati negli allegati numero 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1972

LEONE

NATALI — FERRI

(625)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Revoca, alla ditta Società italiana medicinali sintetici S.I.M.S., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici nell'officina sita in Scandicci.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 16 maggio 1949 la ditta Società italiana medicinali sintetici S.I.M.S. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Scandicci, via Molin Nuovo, 4, prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici;

Vista la lettera in data 23 settembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Società italiana medicinali sintetici S.I.M.S. su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici, nell'officina sita in Scandicci, via Molin Nuovo, 4, concessa con decreto A.C.I.S. in data 16 maggio 1949.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(426)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Revoca alla ditta Istituto neoterapico lombardo dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 854 in data 21 marzo 1957 la ditta Istituto neoterapico lombardo fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, corso Porta Nuova, 46, preparati galenici limitatamente alle forme in fiale, supposte, sciroppi, pastiglie e pomate;

Vista la lettera in data 28 settembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto neoterapico lombardo l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, corso Porta Nuova, 46, concessa con decreto A.C.I.S. n. 854 del 21 marzo 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(424)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Revoca su rinuncia alla ditta Prodotti Gianni dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2535 in data 11 febbraio 1959 la ditta Società a r. l. Prodotti Gianni fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Mecenate n. 76, prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera in data 26 ottobre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Società a r. l. Prodotti Gianni l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Mecenate n. 76, concessa con decreto ministeriale n. 2535 in data 11 febbraio 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(423)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica della ditta SIMES, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 25 in data 22 dicembre 1954 con il quale la ditta SIMES S.p.a., è stata autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano (Affori) via Bellerio, 41, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la dichiarazione in data 30 settembre 1971 con la quale la ditta suddetta ha comunicato che la propria officina farmaceutica sita in Milano, via Bellerio n. 41, cessa di produrre specialità medicinali biologiche e rimane in funzione unicamente per la produzione della specialità medicinale chimica denominata TEM-SIMES capsule;

Atteso che dalla ispezione tecnica effettuata il 20 aprile 1971 è risultato che l'officina farmaceutica sopra indicata è idonea alla produzione di specialità medicinali chimiche limitatamente alla specialità denominata TEM-SIMES in capsule;

Considerato che il dott. Giorgio Ferrari preposto alla direzione tecnica della officina farmaceutica medesima è fornito del titolo accademico e dei requisiti prescritti, risulta regolarmente iscritto all'albo professionale dell'ordine dei chimici della provincia di Pavia ed ha dichiarato di assumersi le responsabilità inerenti all'incarico di cui trattasi;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

La ditta SIMES S.p.a. è autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Bellerio, 41, specialità medicinali chimiche, limitatamente alla produzione della specialità TEM-SIMES capsule, sotto la direzione tecnica del dott. Giorgio Ferrari, laureato in chimica.

E' revocata l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali biologiche, nella officina farmaceutica sita in Milano, via Bellerio, 41, concessa con decreto A.C.I.S. n. 25 in data 22 dicembre 1954.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(425)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Revoca alla ditta Antica farmacia del pino dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 3 settembre 1954 la ditta Antica farmacia del Pino fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica, sita in Firenze, via Antonio Pacinotti, 11, specialità medicinali limitatamente alla specialità Aponina;

Vista la lettera in data 15 novembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Antica farmacia del Pino l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Antonio Pacinotti, 11, concessa con decreto A.C.I.S. in data 3 settembre 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(422)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Revoca alla ditta Laboratorio farmaceutico Chemitalia, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 81 in data 14 febbraio 1955 la ditta Laboratorio farmaceutico Chemitalia fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Volturno n. 44, specialità medicinali chimiche con esclusione delle preparazioni in compresse e confetti;

Vista la lettera in data 12 luglio 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa, indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Laboratorio farmaceutico Chemitalia, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Volturno, 44, concessa con decreto A.C.I.S. n. 81 in data 14 febbraio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(421)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare, per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Cagliari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . L. 3.861

Salariati fissi:

comuni » 2.493
qualificati » 2.794
specializzati » 3.235

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(360)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti.

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Sassari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . L. 4.493

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.371
qualificati . . . . » 3.811
specializzati . . . . » 4.184

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(362)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Nuoro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.366

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.371
qualificati . . . . » 3.811
specializzati . . . . » 4.184

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(361)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Autorizzazione alla società per azioni « SIARCA Assicurazioni », con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo rischi d'impiego e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « SIARCA Assicurazioni », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: vita e capitalizzazione, aeronautica, automobili, cauzioni, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo rischi d'impiego e relativa riassicurazione;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « SIARCA Assicurazioni », con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo rischi d'impiego e relativa riassicurazione.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza da applicarsi, per l'anno 1972, per l'assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364 per l'istituzione del fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 21 della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241;

Vista la domanda presentata dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito tra le imprese assicuratrici a norma del predetto regolamento di esecuzione, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe dei premi da esso predisposte e da applicare nell'anno 1972 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti « frutta », « uva da vino », « uva da tavola » e « olive », assunte dalle imprese assicuratrici consorziate;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda;

Considerato che le predette condizioni e tariffe dei premi risultano determinate tenendo conto di tutti gli elementi tecnici e statistici disponibili, desunti dall'esperienza fatta nel settore delle assicurazioni contro i rischi della grandine nel corso di un ampio periodo di tempo, e che le stesse possano essere adottate per la prima applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, in considerazione anche del loro carattere sperimentale specie per le assicurazioni contro i danni delle gelate e delle brinate;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 13 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, secondo i testi allegati al presente decreto e debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), da applicarsi dalle imprese consorziate per l'anno 1972 per l'assicurazione dei prodotti « frutta », « uva da vino », « uva da tavola » e « olive » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

Resta esclusa l'applicazione di tariffe di premi e di condizioni generali di polizza diverse da quelle approvate.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(420)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Approvazione nei confronti di alcune imprese di una modifica alle tariffe dei premi e condizioni generali di polizza da valere per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di una modifica alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i dan-

ni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, come già approvata per altre imprese assicuratrici con decreto ministeriale 27 maggio 1972;

Considerato che tali domande non hanno potuto essere prese in considerazione agli effetti del citato decreto 27 maggio 1972, in quanto non tempestivamente presentate, ma che comunque possono essere analogamente accolte;

Decreta:

E' approvata, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo il testo debitamente autenticato per ciascuna impresa, la seguente modifica alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza, presentata dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti:

estensione della tariffa di volta in volta, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, agli autobus e filobus di aziende municipalizzate di trasporto indipendentemente dal numero degli abitanti del centro servito.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

ALLEGATO

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli, per le quali è approvata la modifica di cui al decreto ministeriale.

Denominazione	Sede
1) Alpi	Milano
2) Assicuratrice edile	Milano
3) Le Assicuratrici d'Italia	Roma
4) Ausonia	Milano
5) Comitas	Genova
6) Compagnia di Genova	Milano
7) Compagnia Latina	Milano
8) Compagnia Lombarda	Milano
9) Compagnia Tirrena	Roma
10) La Concordia	Roma
11) Istituto Trentino-Alto Adige	Trento
12) Italia Assicurazioni	Genova
13) Lloyd Europeo	Roma
14) Lloyd Internazionale	Roma
15) MAECI	Milano
16) MEIE Assicuratrice	Milano
17) Norditalia Assicurazioni	Milano
18) La Piemontese	Torino
19) La Potenza	Roma
20) SALDA Assicurazioni	Torino
21) S.A.R.A.	Roma
22) Savoia	Milano
23) La Secura Assipopolare	Roma
24) S.I.D.A.	Roma
25) Società Navale di Assicurazioni	Ferrara
26) Unione Euro Americana di Assicurazioni	Roma
27) Anglo Elementar	Milano
28) The Century Insurance Company	Milano
29) La Mannheim	Roma
30) Nordstern	Milano
31) The Northern	Milano
32) Norwich Union Fire	Milano
33) Rhône Méditerranée	Genova

Il Ministro: FERRI

(436)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1973.

Nuova determinazione di alcuni requisiti per i concorsi di ammissione nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 1971, con il quale, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 già menzionato, sono stati disciplinati il tipo di laurea ed alcuni requisiti professionali necessari per partecipare ai concorsi di ammissione nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerata l'opportunità di revocare il decreto ministeriale di cui sopra e di stabilire una disciplina della materia atta a consentire una più ampia partecipazione di candidati ai concorsi, per titoli ed esami, di ammissione nel ruolo interessato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale indicato nelle premesse è revocato.

Art. 2.

Ai concorsi di ammissione nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e della assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, siano forniti del diploma di laurea, conseguita presso università statale od istituto superiore riconosciuto.

Gli interessati devono avere anche frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o quello per controllore della circolazione aerea, indetto dal Ministero della difesa (Aeronautica) ovvero corso similare in Italia od all'estero, purchè la frequenza e l'esito del corso siano certificati dal predetto Ministero o dall'autorità consolare italiana all'estero ed aver esercitato lodevolmente le mansioni relative al corso di specializzazione, per un periodo effettivo di almeno due anni.

Roma, addì 13 gennaio 1973

Il Ministro: BOZZI

(666)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale « S. Biagio » di Marsala ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/82/2 in data 2 gennaio 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Biagio » di Marsala (Trapani) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(672)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.544.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1747)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.880.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1748)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.290.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1749)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.209.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1750)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.143.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1751)

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Baia e Latina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.067.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1752)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.969.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1753)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.029.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1754)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Crispano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.336.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1755)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Comiziano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.616.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1756)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cimitile (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.003.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1757)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.456.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1758)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.299.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1759)

Autorizzazione al comune di Castello di Cisterna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castello di Cisterna (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.481.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1760)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casandrino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.631.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1761)

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casamarciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.141.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1762)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.091.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1763)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cardito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.412.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1764)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Carbonara di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.574.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1765)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Calvizzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.935.921, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1766)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.348.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1767)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.313.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1768)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.139.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1769)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Conca della Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.077.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1770)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ciorlano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.948.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1771)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cesa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.444.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1772)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cervino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.873.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1773)

Autorizzazione al comune di Castello del Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castello del Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.635.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1774)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castel di Sasso (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.566.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1775)

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castel Campagnano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.321.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1776)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.806.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1777)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casaluce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.440.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1778)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.017.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1779)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casagiove (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.878.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1780)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Carinola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.245.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1781)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Carinaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.805.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1782)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 846.781.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1783)

Autorizzazione al comune di Capriati a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Capriati a Volturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.557.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1784)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Capodrise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.648.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1785)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cancello ed Arnone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.660.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1786)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.109.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1787)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Calvi Risorta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.316.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1788)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Caianello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.700.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1789)

Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Dragoni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.890.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1790)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.316.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1791)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.955.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1792)

Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Frattaminore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.166.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1793)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.311.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1794)

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.117.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1795)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.300.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1796)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Media dei titoli del 13 febbraio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
» 5 % (Ricostruzione)	95,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
» 5 % (Città di Trieste)	94,25
» 5 % (Beni esteri)	92,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,075
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,40
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2287/72, n. 2301/72 e n. 2380/72.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVI da Paesi terzi dall' 1-11-1972 al 15-11-1972	PRELIEVI da Paesi terzi dal 16-11-1972 al 30-11-1972	PRELIEVI da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dall' 1-11-1972 al 15-11-1972	PRELIEVI da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 16-11-1972 al 30-11-1972
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % .	975,00	975,00	412,50	412,50
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.250,00	9.250,00	8.687,50	8.687,50
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	13.656,25	13.225,00	13.656,25	13.225,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % .	17.462,50	16.900,00	17.462,50	16.900,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % .	1.852,50	1.852,50	1.290,00	1.290,00
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10.127,50	10.127,50	9.565,00	9.565,00
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % .	16.550,00	16.037,50	16.550,00	16.037,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % .	3.141,85	3.141,85	2.579,35	2.579,35
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.416,85	11.416,85	10.854,35	10.854,35
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % .	14.125,00	13.725,00	14.125,00	13.725,00
	85	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	17.462,50	16.900,00	17.462,50	16.900,00

(492)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1972: « Norme per la concessione dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione per la benzina acquistata, con speciali buoni, dagli automobilisti e dai motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 2 dicembre 1972, dove è scritto: « ... tre anni *o* multa... », leggasi: « ... tre anni *e* multa... ».

(809)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale di Sesto e della Cassa rurale di Versciaco in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale Alta Pusteria, società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in San Candido, e autorizzazione a questa ultima a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 4 maggio 1972, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Sesto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sesto (Bolzano) e della Cassa rurale di Versciaco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Versciaco, frazione di San Candido (Bolzano), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1. Nulla osta alla fusione della Cassa rurale di Sesto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sesto (Bolzano) e della Cassa rurale di Versciaco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Versciaco, frazione di San Candido (Bolzano), in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale Alta Pusteria, società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in San Candido (Bolzano), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2. La Cassa rurale Alta Pusteria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Candido (Bolzano) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate siti in Sesto (Bolzano), in S. Giuseppe, frazione di Sesto (Bolzano) ed in Versciaco, frazione di San Candido (Bolzano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(637)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », con sede in Novara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 6 dicembre 1968 con il quale l'avv. Giovanni Scolari ed il rag. Luigi Vallino furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di 2ª categoria, con sede in Novara;

Considerato che l'avv. Scolari è scaduto di carica per compiuto periodo statutario e che il rag. Vallino è deceduto;

Dispone:

L'avv. Giovanni Scolari è confermato presidente del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di 2ª categoria, con sede in Novara e l'avv. Ettore Zanconi è nominato vice presidente del Monte stesso, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(638)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 6 dicembre 1968 con il quale il dott. rag. Dino Maria Benelli e l'avv. Giovanni Meneghezzi furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema, di 2ª categoria, con sede in Crema (Cremona);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. rag. Dino Maria Benelli e l'avv. Giovanni Meneghezzi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema, di 2ª categoria, con sede in Crema (Cremona), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(639)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 27 dicembre 1968 con il quale il sig. Carlo Vialardi di Sandigliano e l'ing. Silvio Grupallo furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, con sede in Biella (Vercelli);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Carlo Vialardi di Sandigliano e l'ing. Silvio Grupallo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, con sede in Biella (Vercelli), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(640)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con la legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due; una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 20 luglio 1973;
procedura civile e penale: 21 luglio 1973.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte di appello entro il 4 giugno 1973, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito, per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 27 novembre 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1972
Registro n. 46 *Grazia e giustizia, foglio n.* 301

(1081)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Colleferro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Colleferro (Roma);

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Colleferro, nell'ordine appresso indicato:

1. Spani dott. Tommaso	punti	82,06	su 132
2. Lalli dott. Manlio	»	81,64	»
3. Raimondo dott. Vincenzo	»	79,38	»
4. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
5. Geraci dott. Vincenzo	»	77,92	»
6. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
7. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
8. Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
9. Magnani Giovanni	»	76,89	»
10. Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
11. Lautenza dott. Giovanni	»	76,40	»
12. Boianelli dott. Ferdinando	»	75,73	»
13. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
14. Caruana Salvatore	»	75,50	»
15. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
16. Ventriglia dott. Giovanni	»	75,27	»
17. Moriconi dott. Benito	»	75,24	»
18. Bartalena dott. Valentino	»	75,19	»
19. Rollone Eusebio	»	75 —	»
20. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
21. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
22. Perruggino Giovanni	»	72,66	»
23. Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»
24. De Pascale dott. Mario	»	72,43	»
25. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
26. Settis Rocco	»	71,89	»
27. Parini Antonio	»	71,66	»
28. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
29. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
30. Tinterri Otello	»	70,89	»
31. Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
32. Italiano dott. Francesco	»	69,42	»
33. Laspia dott. Antonino	»	69,18	»
34. Sollazzo Carmine	»	68,89	»
35. Conte dott. Antonio	»	68,86	»
36. Franzolin Claudio	»	68,62	»
37. Di Stilo dott. Rocco Orlando	»	68,35	»
38. Ciccone dott. Saverio	»	67,91	»
39. Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
40. Salari Giuseppe	»	64,93	»
41. Petrolo Paolo	»	64,76	»
42. Trullo Antonio	»	63,76	»
43. Pascale Vittorio	»	60,59	»
44. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(663)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da quattro a cinque, del numero dei posti di sostituto avvocato dello Stato messi a concorso con il decreto 7 dicembre 1971.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 353, con il quale è stato indetto un concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato;

Considerato che in data 28 settembre 1972 è deceduto il vice avvocato dello Stato avv. Del Nunzio Giorgio e che pertanto si è reso disponibile un posto nel ruolo degli avvocati dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i posti messi a concorso per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di sostituto avvocato dello Stato messi a concorso con il precedente decreto 7 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 3 febbraio 1972, è elevato da quattro a cinque.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 24 novembre 1972

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1972
Registro n. 16 *Presidenza, foglio n.* 105

(790)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1972 di nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 26 novembre 1971;

Vista la lettera in data 27 ottobre 1972 con la quale il consigliere della Corte dei conti dott. Luigi Lettieri ha fatto presente di non poter continuare, per ragioni di salute, ad assolvere le funzioni di membro di detta commissione esaminatrice;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto membro in seno alla commissione in parola;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Aldo Angioi è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 26 novembre 1971, in sostituzione del consigliere della Corte dei conti dott. Luigi Lettieri.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1972
Registro n. 15 *Presidenza, foglio n.* 127

(2114)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7326 del 2 ottobre 1971, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 settembre 1971.

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'assessore alla sanità della regione Puglia, della prefettura e dell'ordine provinciale dei medici di Foggia, nonchè delle amministrazioni comunali interessate;

Visti il regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Losito dott. Riccardo, direttore di divisione della regione Puglia.

Componenti:

Clericò dott. Nicola, medico provinciale;
De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione della prefettura di Foggia;
Imperati prof. Luigi, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Foggia;
Lucentini prof. Luciano, primario medico degli ospedali riuniti di Foggia;
Trecca dott. Pasquale, medico condotto.

Segretario:

Romei dott. Carmine, direttore di sezione.

Le prove di esame si svolgeranno in Foggia non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto stesso sarà anche pubblicato nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 15 dicembre 1972

Il medico provinciale: CRUPI

(651)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1972, n. **19**.
Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sopperire, in via temporanea, alle carenze venutesi a creare nel settore della elettrificazione rurale, degli acquedotti rurali e dei miglioramenti fondiari negli alpeggi e mayens in seguito alla scadenza delle leggi statali 25 luglio 1952, n. 991, 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato l'intervento finanziario regionale per l'ulteriore sviluppo nei tre succitati settori dell'agricoltura locale.

TITOLO I

ELETTRIFICAZIONE RURALE

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di contributi per l'esecuzione, la sistemazione ed il rimodernamento di elettrodotti rurali, nella misura dell'80 % della spesa ammessa, compreso il diritto di allacciamento.

Dalla spesa ammissibile sono esclusi gli oneri relativi alla costituzione delle servitù derivanti dalla costruzione degli elettrodotti. Sono pure esclusi eventuali oneri derivanti da cessione di proprietà di terreni e ogni altro diritto o gravame di sorta.

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge gli agricoltori richiedenti singoli o riuniti in consorzi, cooperative o in altre forme associative.

Art. 3.

Gli elettrodotti ammissibili a contributo devono essere al servizio di aziende agricole e soddisfare esigenze agricole di abitati ed insediamenti aventi prevalenti caratteristiche agricole e devono interessare zone agricole dove l'intensità degli insediamenti umani rende più urgente la installazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica, sia per le esigenze sociali del mondo rurale, sia per applicazioni aziendali e interaziendali ai fini di una più economica organizzazione della produzione agricola.

Soddisfare le esigenze prioritarie di cui al comma precedente possono essere ammessi a contributo elettrodotti rurali al servizio di nuclei agricoli meno consistenti e anche di case sparse, sempre che siano posti in opera per soddisfare esigenze agricole.

Nel valutare l'ordine di priorità nella ammissione a contributo degli elettrodotti rurali, dovrà essere tenuto conto della importanza sociale che l'opera riveste ai fini del soddisfacimento delle esigenze della popolazione agricola, delle prospettive di sviluppo agricolo della zona conformemente agli indirizzi della programmazione economica regionale nonchè della economicità degli interventi.

Art. 4.

Sulla base delle domande pervenute, i programmi annuali di intervento nel settore della elettrificazione rurale sono predisposti da una commissione composta dall'assessore all'agricoltura e alle foreste che la presiede, dall'ispettore agrario regionale, dall'ispettore forestale regionale, dal direttore del distretto E.N.E.L. della Valle d'Aosta, dall'ingegnere capo dello assessorato ai lavori pubblici, dal sovrintendente ai monumenti, antichità e belle arti dell'assessorato al turismo, dal dirigente dell'assessorato all'industria e commercio.

Nella predisposizione dei programmi, la commissione si conformerà ai criteri indicati nel precedente art. 3.

I programmi diverranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla agricoltura e alle foreste e sentito il parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura.

Art. 5.

La concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2 è subordinata:

a) alla dimostrazione, da parte dei beneficiari, della avvenuta istituzione delle servitù di elettrodotto;

b) alla presentazione di regolare progetto, approvato dal distretto E.N.E.L. della Valle d'Aosta sotto l'aspetto tecnico e del rispetto delle norme di sicurezza;

c) al nulla osta, per le località soggette a vincolo paesaggistico, della sovrintendenza monumenti, antichità e belle arti;

d) alla osservanza delle disposizioni sui vincoli idrogeologici, forestali e di tutte le altre norme di legge in materia di elettrificazione.

Nella determinazione della spesa ammissibile saranno considerati validi i prezzi previsti dal prezziario approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto ministeriale n. 3704 del 14 febbraio 1968 e successive modificazioni ed aggiornamenti.

TITOLO II

ACQUEDOTTI RURALI

Art. 6.

E' autorizzata la concessione di contributi, nella misura del 70 % della spesa ammessa, per la esecuzione, la sistemazione ed il rimodernamento di acquedotti rurali, aventi per scopo l'adduzione di acqua potabile destinata al soddisfacimento delle esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi allevamenti.

Dalla spesa ammissibile sono esclusi: gli oneri relativi alla costituzione di servitù derivanti dalla costruzione degli acquedotti e quelli riguardanti la cessione di proprietà di terreno, ogni onere concernente l'acquisizione del diritto di derivazione dell'acqua, gli oneri relativi alla ricerca di acqua e ogni altro diritto o gravame di sorta.

Art. 7.

Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente art. 6 gli agricoltori singoli o riuniti in consorzi, cooperative e in altre forme associative.

Sono esclusi dai contributi previsti dal precedente art. 6 gli acquedotti che, pur essendo rurali, siano al servizio di frazioni, o comunque di agglomerati rurali e quelli destinati ad uso pubblico di comunità agricole.

Non sono accoglibili le domande di contributo relative ad aziende singole o associate che possano essere servite da acquedotti pubblici, consorziali o di qualsiasi altro genere.

Art. 8.

Gli acquedotti devono essere al servizio di aziende agricole e soddisfare esigenze agricole e zootecniche.

La concessione dei contributi è subordinata:

a) alla dimostrazione, con opportuna documentazione, della disponibilità di acqua in misura sufficiente alle esigenze agricole e zootecniche delle aziende;

b) alla dimostrazione della avvenuta istituzione della servitù di acquedotto;

c) alla presentazione del certificato di potabilità delle acque, rilasciato dall'ufficio di igiene di Aosta;

d) alla osservanza delle disposizioni sui vincoli idrogeologici, forestali e di tutte le altre norme di legge in materia di derivazione delle acque, ivi compresa, ove occorra, il nulla osta della sovrintendenza monumenti, antichità e belle arti.

TITOLO III

FABBRICATI RURALI AL SERVIZIO DI ALPEGGI O DI MAYENS

Art. 9.

E' autorizzata la concessione di contributi nelle spese per la esecuzione delle seguenti opere di miglioramento fondiario al servizio di alpeggi e di mayens singoli o associati in consorzi, cooperative o in altre forme associative legalmente costituite:

a) costruzione, sistemazione e ammodernamento di fabbricati rurali;

b) miglioramenti fondiari in genere, interessanti il pascolo aventi per scopo il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione foraggera.

Art. 10.

I contributi di cui al precedente art. 9 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) 75 % della spesa ammissibile per la costruzione di nuovi fabbricati rurali, purchè le opere siano al servizio di più alpeggi o mayens riuniti in consorzi, cooperative o in altre forme associative legalmente costituite. I fabbricati devono essere razionali e dotati delle moderne attrezzature zootecniche e gli alpeggi o i mayens devono costituire apprezzabili complessi pastorali aventi dimensioni economicamente e tecnicamente validi;

b) 50 % della spesa ammissibile per la costruzione di nuovi fabbricati rurali quando le opere siano al servizio di singoli alpeggi o mayens e per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicate nel punto *b*) dell'art. 9;

c) 40 % della spesa ammissibile per la sistemazione, riattamento, ammodernamento di fabbricati rurali al servizio di alpeggi o di mayens singoli o associati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11.

I contributi sono concessi con provvedimenti della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle foreste.

Alla liquidazione dei contributi si provvederà ad avvenuto collaudo delle opere.

Alla applicazione della presente legge, alla istruttoria delle pratiche, all'accertamento dei requisiti tecnici ed amministrativi, alla determinazione delle spese ammissibili ed ai collaudi delle opere provvede l'assessorato all'agricoltura e alle foreste, previo esame di un collegio di tre tecnici dell'assessorato stesso.

Contro i provvedimenti dell'assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla giunta regionale, che decide in modo definitivo.

Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono inclusi nei piani della programmazione economica regionale.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento all'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, all'art. 18 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, alla legislazione in materia di elettrificazione, alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi, in conto capitale o interessi, comunque concessi in applicazione di leggi o provvedimenti dello Stato, della Comunità economica europea, dell'Ente nazionale energia elettrica o di altri enti pubblici.

Art. 13.

Le spese annue derivanti a carico della Regione dagli interventi finanziari di cui alla presente legge sono previste e autorizzate come segue:

a) titolo I - Elettrificazione rurale L. 25.000.000;

b) titolo II - Acquedotti rurali L. 25.000.000;

c) titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens L. 200.000.000.

Le predette spese saranno imputate al sottoriportato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nel bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e sui bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per la copertura e il finanziamento della spesa annua di L. 250 milioni, prevista dalla presente legge, è approvata la istituzione, nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, del seguente nuovo capitolo n. 372 (« Provvidenze nel settore del miglioramento fondiario »), con lo stanziamento annuo di L. 250 milioni, somma da prelevare dal capitolo 271 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - allegato *F*).

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 agosto 1972

DUJANY

(13362)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1972, n. 20.

Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi della funivia Buisson-Chamois.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1970 la tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi della funivia Buisson-Chamois, di cui all'allegato *B* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 20, è abrogata e sostituita dalla nuova tabella, annessa quale allegato *A* alla presente legge.

Nel trattamento economico di cui al comma precedente è conglobato l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo unico della legge 10 marzo 1969, n. 78 e all'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464.

Con decorrenza dal 1° luglio 1970 al personale regionale di ruolo addetto alla funivia Buisson-Chamois competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4 % del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 2.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto al funzionamento della funivia regionale Buisson-Chamois le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13.

Art. 3.

La copertura per l'anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, — previste in complessive lire cinque milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale addetto alla funivia di Chamois —, e assicurata dallo stanziamento di lire quattrocento milioni compreso nella previsione del capitolo 206 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972 (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese correnti. allegato E »).

Per il finanziamento della spesa di lire cinque milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972 è approvato l'aumento di lire cinque milioni allo stanziamento del capitolo 163 (« Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla funivia di Chamois ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, mediante prelievo della somma di lire cinque milioni dal sopramenzionato capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale addetto alla funivia di Chamois, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive lire otto milioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc. »), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire otto milioni, previo aumento di lire otto milioni allo stanziamento del capitolo 13 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*) - *f*) del primo comma, dal secondo comma dello art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 ») della parte entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'ano 1971.

Art. 5.

Allegati alla legge

Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante, quale allegato *A*, le nuove tabelle di attuazione della carriera economica « a ruolo aperto », comprendenti due tabelle di sviluppo di carriera economica per il personale addetto alla funivia di Chamois.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 agosto 1972

DUJANY

Allegato A alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 20.

Tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi della funivia Buisson-Chamois.

TABELLA N. 1

CARRIERA AUSILIARIA

RUOLO N. 1

QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	Numero anni
Capo servizio tecnico	1	2.790.000	dopo 8 anni
		2.420.000	dopo 4 anni
		2.050.000	iniziale
Vice capo servizio tecnico	1	2.420.000	dopo 12 anni
		2.050.000	dopo 8 anni
		1.770.000	dopo 4 anni
		1.530.000	iniziale

TABELLA N. 2

CARRIERA AUSILIARIA

RUOLO N. 2

QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	Numero anni
Manovratori	2	2.420.000	dopo 16 anni
		2.050.000	dopo 12 anni
		1.770.000	dopo 8 anni
		1.530.000	dopo 4 anni
		1.300.000	iniziale
Fattorini	3	2.230.000	dopo 16 anni
		1.890.000	dopo 12 anni
		1.630.000	dopo 8 anni
		1.410.000	dopo 4 anni
		1.220.000	iniziale

Aosta, addì 3 agosto 1972

DUJANY

(13363)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1972, n. 21.

Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli istituti scolastici della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1970 la tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli istituti scolastici della Regione, di cui alla tabella allegato *B* alla legge regionale 15 novembre 1971, n. 18, è sostituita dalla nuova tabella annessa quale allegato *A* alla presente legge.

Nel trattamento economico di cui al comma precedente è conglobato l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo unico della legge 10 marzo 1969, n. 78 e all'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464.

Con decorrenza dal 1° luglio 1970 al personale regionale di ruolo addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli istituti scolastici della Regione competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4 % del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto della attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 2.

La qualifica di applicato di segreteria, già prevista dalla tabella n. 2 allegato *B* alla legge regionale 15 novembre 1971, n. 18, è sostituita a quella di coadiutore, con l'obbligo per il personale già titolare di posti di applicato di segreteria di svolgere le attuali mansioni fino all'entrata in vigore delle previste modificazioni alle vigenti norme generali sullo stato giuridico del personale della Regione.

Al personale di cui sopra è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1970, un assegno personale non riassorbibile e pensionabile, pari all'importo annuo di lire 104.000.

Art. 3.

Ai titolari di posti di magazziniere è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1970, un assegno personale non riassorbibile e pensionabile, pari all'importo annuo di L. 97.600.

Art. 4.

Per il personale assunto o inquadrato nei ruoli regionali a decorrere dal 1° gennaio 1971, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 18, l'attribuzione degli stipendi previsti dalla nuova tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto decorrerà dalla stessa data.

Art. 5.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi di segreteria e ausiliari degli istituti scolastici della Regione le norme di cui agli artcoli 6 e 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13.

Art. 6.

La copertura per l'anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, — previste in complessive lire centotrentotto milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale regionale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli istituti scolastici della Regione —, è assicurata dalle maggiori entrate annue già accertate di cui al successivo comma.

Per il finanziamento della spesa di lire centotrentotto milioni derivante dall'applicazione della presente legge per lo anno 1972 è approvato l'aumento di lire centotrentotto milioni allo stanziamento del capitolo 581 (« Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, previo aumento di lire centotrentotto milioni allo stanziamento del capitolo 13 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*) - *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 ») della parte entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.

Art. 7.

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive lire cento milioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc. »), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire cento milioni, previo aumento di lire cento milioni allo stanziamento del capitolo 13 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*) - *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dallo art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 ») della parte entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.

Art. 8.

Allegati alla legge

Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante, quale allegato *A*, le nuove tabelle di attuazione della carriera economica « a ruolo aperto », comprendenti tre tabelle di sviluppo di carriera economica per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli istituti scolastici della Regione.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 agosto 1972

DUJANY

Allegato A alla legge regionale 3 *agosto* 1972, *n.* 21.

Tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli istituti scolastici della Regione.

TABELLA N. 1

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

QUALIFICHE	Sviluppo del ruolo aperto	
	Stipendi annui lordi	Numero anni
Segretari	3.330.000	dopo 16 anni
	2.830.000	dopo 12 anni
	2.450.000	dopo 8 anni
	2.120.000	dopo 4 anni
	1.830.000	iniziale

TABELLA N. 2

CARRIERA ESECUTIVA

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

QUALIFICHE	Sviluppo del ruolo aperto	
	Stipendi annui lordi	Numero anni
Coadiutori	2.420.000	dopo 16 anni
	2.050.000	dopo 12 anni
	1.770.000	dopo 8 anni
	1.530.000	dopo 4 anni
	1.300.000	iniziale

TABELLA N. 3

CARRIERA AUSILIARIA

QUALIFICHE	Sviluppo del ruolo aperto	
	Stipendi annui lordi	Numero anni
Aiutante tecnico	2.230.000	dopo 12 anni
	1.890.000	dopo 8 anni
	1.630.000	dopo 4 anni
	1.410.000	iniziale
Magazziniere, bidelli	2.230.000	dopo 16 anni
	1.890.000	dopo 12 anni
	1.630.000	dopo 8 anni
	1.410.000	dopo 4 anni
	1.220.000	iniziale

(13364)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1972, n. 22.

Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione autonoma della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella regione autonoma Valle d'Aosta il piano annuale per l'istituzione di nuove scuole materne previste dall'art. 3, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 444, è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dello assessore regionale alla pubblica istruzione, sentite la giunta regionale e la commissione consiliare permanente per l'istruzione pubblica e considerate le richieste dei comuni, degli enti e delle istituzioni private.

Ai fini delle precedenze per l'istituzione di scuole materne si terrà conto delle effettive condizioni di bisogno di ogni singola zona, con particolare riguardo delle zone isolate di montagna, delle zone di accelerata urbanizzazione e delle zone depresse.

Art. 2.

Il programma di attività delle scuole materne regionali sara approvato con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione sulla scorta degli orientamenti emanati per la scuola materna statale di cui all'art. 2 della legge n. 444 del 18 marzo 1968, opportunamente adattati alle esigenze regionali e alla obbligatorietà dell'insegnamento della lingua francese, sentite la commissione mista di cui al comma secondo dell'art. 40 dello statuto speciale regionale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), la giunta regionale e la commissione consiliare permanente per l'istruzione pubblica.

Art. 3.

Le sezioni di scuola materna regionale sono istituite con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione. Alle sezioni potranno essere assegnati bambini divisi per età o di età diverse.

Considerate le particolari esigenze della Regione, il numero minimo degli iscritti, per giustificare l'istituzione di una scuola, e il numero massimo di bambini per ogni sezione sono stabiliti come segue:

nelle zone isolate o di montagna il numero minimo di bambini è di 5 frequentanti;

il numero massimo di bambini per ogni sezione è di 20 frequentanti;

il numero massimo di sezioni per ogni scuola è di 6.

Le scuole, con un numero di iscritti inferiore alle 10 unità, saranno istituite soltanto nelle località nelle quali risulterà impossibile organizzare il trasporto degli alunni in centri ove funzioni o dove si possa istituire una scuola più idonea sotto il profilo didattico ed organizzativo. Per facilitare la frequenza saranno istituite, ove possibile, scuole materne regionali « consolidate» con servizio di trasporto gratuito e di refezione.

Art. 4.

Le scuole materne rimangono aperte per un periodo non inferiore ai dieci mesi all'anno.

Art. 5.

I bambini affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali saranno iscritti, in numero non superiore a due, in sezioni normali, cui dovranno essere assegnate maestre provviste di particolari conoscenze e capacità nel campo psicologico e pedagogico.

Art. 6.

Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale didattico delle scuole materne regionali sono a carico della Regione.

I comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree necessarie per la costruzione degli edifici e possono chiedere che la Regione provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta, salvo rimborso della spesa relativa in 25 annualità senza interessi.

Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale didattico forniti dalla Regione restano di proprietà dei comuni e debbono essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

Gli edifici per le scuole materne regionali possono essere annessi a edifici per scuole elementari qualora sia possibile avere ingresso, servizi e area verde per le attività educative esterne autonome.

Art. 7.

I trasporti per il servizio di assistenza sanitaria e per l'assicurazione contro gli infortuni sono a carico della Regione.

I trasporti e la refezione, quest'ultima per gli iscritti alla scuola materna che ne facciano richiesta, saranno a carico della Regione, dei comuni e dei patronati scolastici secondo misure e modalità che saranno emanate con successivo provvedimento.

Art. 8.

Le spese per la manutenzione e per il riscaldamento e di gestione e di custodia degli edifici delle scuole materne regionali sono a carico dei comuni ove hanno sede le scuole.

Art. 9.

Tutto il personale delle scuole materne regionali è alle dirette dipendenze dell'amministrazione regionale. L'assunzione del personale stesso avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Nella prima applicazione della presente legge il personale delle scuole materne regionali è assunto in servizio mediante conferimento di incarichi.

Le modalità di affidamento degli incarichi di insegnamento saranno stabilite con ordinanze dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentiti la giunta regionale, la commissione consilare permanente di studio per la pubblica istruzione e i sindacati della scuola.

Detto personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge n. 444 del 18 marzo 1968 ed avere superato, con esito positivo, la prova di idoneità per la conoscenza della lingua francese.

Al personale insegnante spetta il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.

Con successivo provvedimento legislativo verrà disciplinato lo stato giuridico del personale della scuola materna regionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste e autorizzate in annue lire cento milioni, saranno imputate ai sotto indicati capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1972 e per gli anni seguenti:

capitolo 587 (« Stipendi, indennità e compensi vari alle insegnanti della scuola materna »), il cui stanziamento annuo è aumentato da lire 55 milioni a lire 117.500.000;

capitolo 639 (« Spese per l'acquisto di materiale didattico, di consumo, per le esercitazioni pratiche e spese di ufficio e per materiale di pulizia nelle Scuole di ogni ordine e grado »), il cui stanziamento annuo è aumentato da lire 68 milioni a lire 83 milioni;

capitolo 643 (« Spese per visite di controllo biologico e sanitario degli alunni e per visite mediche fiscali »), il cui stanziamento annuo è aumentato da lire 3.500.000 a lire 9.500.000;

capitolo 657 (« Spese per assicurazioni contro gli infortuni nelle scuole di ogni ordine e grado »), il cui stanziamento annuo è aumentato da lire 5 milioni a lire 6.500.000;

capitolo 670 (« Spese per l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici adibiti ad uso scolastico »), il cui stanziamento e aumentato da lire 40 milioni a lire 55 milioni.

Per la copertura e il finanziamento della spesa annua di lire cento milioni, necessaria per la integrazione degli stanziamenti annui dei sopracitati capitoli di bilancio, e approvato il prelievo della somma di lire cento milioni dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E*).

Le spese annue relative all'edilizia per le scuole materne saranno approvate e finanziate in sede di approvazione e di finanziamento dei piani annuali delle spese per opere pubbliche regionali.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 agosto 1972

DUJANY

(13365)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1972, n. 23.

Modificazioni alle retribuzioni del personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da gioco di St-Vincent.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1970 le tabelle *A*, *B*, *C*, *D* annesse alla deliberazione consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967 e relative al trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da gioco, di St-Vincent, sono abrogate e sostituite dalle nuove tabelle, annesse quali allegati *A*, *B*, *C*, *D* alla presente legge.

Con decorrenza dal 1° luglio 1970 ai capi controllori e ai controllori in servizio continuativo competono aumenti periodici biennali dello stipendio, in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dallo art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° luglio 1970 sono soppresse le indennità previste ai capoversi *d*) degli articoli 14 e 15 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967.

Art. 3.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da gioco di St-Vincent le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13.

Art. 4.

La copertura per l'anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, — previste in complessive lire ventitremilioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale regionale addetto ai servizi di controllo della casa da gioco di St-Vincent —, è assicurata dalle maggiori entrate annue già accertate di cui al successivo comma.

Per il finanziamento della spesa di lire ventitremilioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972 è approvato l'aumento di lire ventitremilioni allo stanziamento del capitolo 71 (« Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della casa da gioco di St-Vincent ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, previo aumento di lire ventitremilioni allo stanziamento del capitolo 13 (« Provento delle quote fisse di ripartizione tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*) - *f*) del primo comma, dal secondo comma dello art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 ») della parte entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.

Art. 5.

La spesa a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive lire trentunmilioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc. »), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire trentunmilioni, previo aumento di lire trentunmilioni allo stanziamento del capitolo 13 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*) - *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 ») della parte entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.

Art. 6.

Allegati alla legge

Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante, quali allegati *A* - *B* - *C* - *D*, le nuove tabelle di attuazione della carriera economica « a ruolo aperto », comprendenti quattro tabelle di sviluppo di carriera economica per il personale addetto ai servizi regionali di controllo della casa da gioco di St-Vincent.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 agosto 1972

DUJANY

TABELLA *A*

Trattamento economico principale annuo lordo di incarico del commissario regionale e del vice commissario regionale

(in vigore dal 1° luglio 1970)

QUALIFICHE DI INCARICO	Importo annuo lordo		Annotazioni
	Indennita di incarico	Interessenza sui proventi	
Commissario, vice commissario .	2.450.000	variabile	Oltre all'indennità di incarico e alla interessenza sui proventi dei giochi, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'art. 13 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità prevista al capoverso *d*) dell'art. 14, che è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1970. L'importo annuo della interessenza sui proventi netti regionali della casa da gioco è variabile in relazione all'ammontare annuo dei proventi stessi e alle misure delle quote di interessenza.

TABELLA *B*

Stipendi annui lordi dei capi controllori

(in vigore dal 1° luglio 1970)

STIPENDI ANNUI	Importi lordi	Annotazioni
Iniziale	2.450.000	Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede a' sensi delle norme regolamentari in vigore. Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 4 %. Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni o indennità previsti dall'art. 14 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità di cui al capoverso *d*) dell'articolo stesso, che e soppressa con decorrenza dal 1° luglio 1970.
Dopo 4 anni	2.830.000	
Dopo 8 anni	3.330.000	
Dopo 12 anni	3.800.000	

TABELLA *C*

Stipendi annui lordi dei controllori in servizio continuativo

(in vigore dal 1° luglio 1970)

STIPENDI ANNUI	Importi lordi	Annotazioni
Iniziale	1.580.000	Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede ai sensi delle norme regolamentari in vigore. Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 4 %. Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'art. 14 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità di cui al capoverso *d*) dell'articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dal 1° luglio 1970.
Dopo 4 anni	1.830.000	
Dopo 8 anni	2.120.000	
Dopo 12 anni	2.450.000	
Dopo 16 anni	2.830.000	
Dopo 20 anni	3.330.000	

TABELLA *D*

Trattamento economico annuo lordo di incarico dei controllori in servizio di fine settimana

(in vigore dal 1° luglio 1970)

TRATTAMENTO PRINCIPALE	Importo lordo	Annotazioni
Indennità annua di incarico	1.300.000	Da liquidare mensilmente a dodicesimi. Oltre alla indennità di incarico, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'art. 15 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità di cui al capoverso *d*) dell'articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dal 1° luglio 1970.

(13366)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1972, n. 24.

Modificazioni alle tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto al laboratorio regionale di igiene e profilassi e alla sezione zooprofilattica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1970 le classificazioni nei gradi regionali del personale addetto al laboratorio di igiene e profilassi e alla sezione zooprofilattica regionale, di cui alle tabelle allegato *A* e *B* alla legge regionale 27 dicembre 1967, n. 39, sono sostituite dalle nuove seguenti classificazioni e la qualifica di dattilografa è sostituita dalla nuova qualifica di coadiutore (carriera esecutiva):

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Gruppo regionale
Direttore	A/2
Coadiutore	A/3
Assistente	A/3
Veterinario direttore	A/3
Preparatore - preparatore chimico	C/1
Aiuto preparatore - aiuto preparatore chimico	C/2
Aiuto preparatore zooprofilattico	C/2
Coadiutore	C/2
Inserviente di laboratorio	S/2

Il personale la cui qualifica di dattilografa è sostituita con quella di coadiutore è tenuto a svolgere le attuali mansioni fino all'entrata in vigore delle previste modificazioni alle vigenti norme generali sullo stato giuridico del personale della Regione.

Sono soppressi i posti previsti dall'allegato *B* alla legge regionale 27 dicembre 1967, n. 39 relativi a personale dell'Emoteca regionale.

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1970 le tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto al laboratorio di igiene e profilassi e alla sezione zooprofilattica regionale, di cui all'allegato *C* alla legge regionale 27 dicembre 1967, n. 39, sono abrogate e sostituite dalle nuove tabelle annesse alla presente legge quale allegato *A*.

Nel trattamento economico di cui al comma precedente è conglobato l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo unico della legge 10 marzo 1969, n. 78 e all'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464.

Con effetto dal 1° luglio 1970 al personale regionale di ruolo addetto al laboratorio regionale di igiene e profilassi e alla sezione zooprofilattica regionale competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 3.

In sede di prima applicazione della nuova tabella economica a ruolo aperto, ai titolari di posti i cui gruppi regionali sono stati modificati saranno attribuiti i seguenti stipendi iniziali, con valutazione dell'anzianità conseguita secondo provvedimenti deliberativi nel gruppo di appartenenza alla data del 1° luglio 1970 anche ai fini dei successivi scatti di stipendio:

CARRIERA DIRETTIVA

Gruppo regionale A/3

L. 2.990.000 ai titolari di posti di assistente, corrispondenti al soppresso gruppo regionale *A*/5 Lab.

L. 3.370.000 ai titolari di posti di coadiutore, corrispondenti al soppresso gruppo regionale *A*/4 Lab.

L. 3.370.000 al titolare del posto di veterinario direttore, corrispondente al soppresso gruppo regionale *A*/4.

CARRIERA ESECUTIVA

Gruppo regionale C/2

L. 1.300.000 ai titolari di posti corrispondenti al soppresso gruppo regionale *C/2d*.

Art. 4.

Ai titolari di posti già classificati nel gruppo regionale C/2 è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1970, un assegno personale non riassorbibile e pensionabile pari all'importo annuo lordo di L. 104.000.

Art. 5.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto al laboratorio di igiene e profilassi e alla sezione zooprofilattica regionale le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13.

Art. 6.

La copertura per l'anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, — previste in complessive lire quindicimilioni e da finanziare con imputazione all'apposito stanziamento annuo ordinario del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale del laboratorio regionale di igiene e profilassi, — è assicurata dallo stanziamento di lire quattrocentomilioni compreso nella previsione del capitolo 206 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972 (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. Spese correnti - allegato *A* »).

Per il finanziamento della spesa di lire quindicimilioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972 è approvato l'aumento di lire quindicimilioni allo stanziamento del capitolo 695 (« Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al laboratorio regionale di igiene e profilassi ») della parte spesa del bilancio preventivo della regione per l'anno 1972, mediante prelievo della somma di lire quindicimilioni dal sopramenzionato capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 7.

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale del laboratorio regionale di igiene e profilassi, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive lire ventimilioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc. »), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire ventimilioni mediante prelievo della somma di lire ventimilioni dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E* »).

Art. 8.

Allegati alla legge

Sono annessi alla presente legge e ne fanno parte integrante, quale allegato *A*, le nuove tabelle di attuazione della carriera economica « a ruolo aperto », comprendenti 4 tabelle di sviluppo di carriera economica per i vari gruppi del personale del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 agosto 1972

DUJANY

Allegato A alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 24.

Tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale della carriera direttiva del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

TABELLA N. 1

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
A/2	Direttore del reparto medico micrografico	2	6.150.000	dopo 12 anni
	Direttore del reparto chimico		5.450.000	dopo 8 anni
			4.840.000	dopo 4 anni
			4.290.000	iniziale
A/3	Coadiutore del reparto medico micrografico	2	4.840.000	dopo 14 anni
	Coadiutore del reparto chimico		4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
			3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale
A/3	Assistente del reparto medico micrografico	2	4.840.000	dopo 14 anni
	Assistente del reparto chimico		4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
			3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale

TABELLA N. 2

Personale della carriera direttiva della sezione zooprofilattica regionale

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
A/3	Veterinario direttore .	1	4.840.000	dopo 14 anni
			4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
			3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale

TABELLA N. 3

Personale della carriera esecutiva del laboratorio regionale di igiene e profilassi e della sezione zooprofilattica regionale

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
C/1	Preparatore	2	2.790.000	dopo 8 anni
	Preparatore chimico .	1	2.420.000	dopo 4 anni
			2.050.000	iniziale
C/2	Aiuto preparatore . .	1	2.420.000	dopo 16 anni
	Aiuto preparatore . .		2.050.000	dopo 12 anni
	Chimico	1	1.770.000	dopo 8 anni
	Aiuto preparatore . .		1.530.000	dopo 4 anni
	Zooprofilattico . . .	1	1.300.000	iniziale
	Coadiutore	3		

TABELLA N. 4

Personale della carriera ausiliaria del laboratorio regionale di igiene e profilassi e della sezione zooprofilattica regionale

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
S/2	Inserviente di laboratorio	4	2.230.000	dopo 16 anni
			1.890.000	dopo 12 anni
			1.630.000	dopo 8 anni
			1.410.000	dopo 4 anni
			1.220.000	iniziale

(13367)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.